

Previs Previdenza: Regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2023



Modifiche sostanziali rispetto al regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2022

Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2022	Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2023	Osservazioni
I. Termini		I. Termini		
Figli aventi diritto a una rendita	Figli che fino al 25° anno di età possono rivendicare il diritto a una rendita per figli.	Figli aventi diritto a una rendita	Figli che fino al 25° anno di età possono potrebbero rivendicare il diritto a una rendita per figli.	Precisazione
Art. 3	Contratto di affiliazione	Art. 3	Contratto di affiliazione	
1.-2.	invariato	1.-2.	invariato	
		3.1	Obbligo di notifica del datore di lavoro / amministrazione della previdenza	
		1.	La notifica di tutte le mutazioni relative ad aziende e assicurati (amministrazione della previdenza) avviene esclusivamente online. Disposizioni più dettagliate per il portale per aziende sono disciplinate nella convenzione relativa al portale per aziende, stipulata tra il datore di lavoro e la fondazione, e nelle disposizioni sull'utilizzazione integrate.	Nuovo: Per ragioni di efficienza, Previs accetta ora le mutazioni solo attraverso il portale online per aziende.
		2.	L'obbligo di notifica spetta al datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a notificare entro 30 giorni le mutazioni relative agli assicurati. Se la notifica avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.	Modifica: I seguenti articoli relativi all'obbligo di notifica sono stati accorpati nell'art. 3.1 cpv. 2: art. 9.1 cpv. 2, art. 9.2 cpv. 2, art. 19.4 cpv. 6
Art. 7	Assicurazione facoltativa	Art. 7	Assicurazione facoltativa	
1.	invariato	1.	invariato	
2.	I consiglieri comunali, d'intesa con i datori di lavoro interessati, possono farsi assicurare presso la fondazione a condizione che sia garantita la parità di trattamento e che con l'indennità di funzione sia raggiunta la soglia d'ingresso prevista per legge. Ciò anche nel caso in cui i consiglieri comunali siano già obbligatoriamente assicurati in altro modo in ragione di un'attività lucrativa esercitata a titolo principale o esercitino un'attività lucrativa indipendente quale professione principale.	2.	I consiglieri comunali, d'intesa con i datori di lavoro interessati, possono farsi assicurare presso la fondazione se sono già obbligatoriamente assicurati presso la fondazione o presso un altro istituto di previdenza in ragione di un'attività esercitata a titolo principale o se esercitano un'attività lucrativa indipendente quale professione principale. L'assicurazione facoltativa è ammessa se con l'indennità di funzione viene raggiunta la soglia d'ingresso prevista dal piano previdenziale, se avviene d'intesa con i datori di lavoro interessati e se è garantita la parità di trattamento. a condizione che sia garantita la parità di trattamento e che con l'indennità di funzione sia raggiunta la soglia d'ingresso prevista per legge. Ciò anche nel caso in cui i consiglieri comunali siano già obbligatoriamente assicurati in altro modo in ragione di un'attività lucrativa esercitata a titolo principale e esercitino un'attività lucrativa indipendente quale professione principale.	Precisazione: Adesso la soglia d'ingresso secondo il piano previdenziale può discostarsi dalla soglia d'ingresso prevista per legge.
Art. 9	Inizio e fine dell'assicurazione	Art. 9	Inizio e fine dell'assicurazione	
9.1	Ammissione all'assicurazione	9.1	Ammissione all'assicurazione	
1.	L'ammissione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, ma al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Restano salve le disposizioni ai sensi dell'art. 6.2.	1.	L'ammissione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, ma al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Restano salve le disposizioni ai sensi dell'art. 6.2.	
2.	Per ogni persona assicurata occorre presentare entro 30 giorni una notifica corrispondente a partire dall'inizio dell'assicurazione nonché in caso di mutazioni. L'obbligo di iscrizione del lavoratore compete al datore di lavoro. Se l'iscrizione o la mutazione avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.	2.	Per ogni persona assicurata occorre presentare entro 30 giorni una notifica corrispondente a partire dall'inizio dell'assicurazione nonché in caso di mutazioni. L'obbligo di iscrizione del lavoratore compete al datore di lavoro. Se l'iscrizione o la mutazione avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.	Modifica: Questo articolo è stato soppresso e integrato nell'art. 3.1 cpv. 2.

9.2	Fine dell'assicurazione	9.2	Fine dell'assicurazione	
1.	L'assicurazione termina quando:	1.	L'assicurazione termina quando:	
	a) ha inizio il diritto alle prestazioni d'invalidità o di vecchiaia;		a) ha inizio il diritto alle prestazioni d'invalidità o di vecchiaia;	
	b) il rapporto di lavoro viene sciolto o in caso di mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7; - i contributi non vengono versati o - due terzi dell' avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituto di previdenza o - l'assicurazione viene disdetta dalla persona assicurata;		b) il rapporto di lavoro viene sciolto o in caso di mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7; - i contributi non vengono versati o - due terzi dell' avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituto di previdenza o - l'assicurazione viene disdetta dalla persona assicurata;	
	c) la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunto.		c) la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunto.	
2.	Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'uscita di una persona assicurata entro 30 giorni dalla fine dell'assicurazione. L'obbligo di disdetta compete al datore di lavoro. Se la disdetta avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.	2.	Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'uscita di una persona assicurata entro 30 giorni dalla fine dell'assicurazione. L'obbligo di disdetta compete al datore di lavoro. Se la disdetta avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.	Modifica: Questo articolo è stato soppresso e integrato nell'art. 3.1 cpv. 2.
10.5	Riduzione temporanea del salario	10.5	Riduzione temporanea del salario	
	In caso di riduzione temporanea del salario per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o per motivi simili, il salario assicurato rimane invariato fintantoché perdura l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore di lavoro o il diritto legale al congedo di maternità. Il salario assicurato viene tuttavia ridotto su richiesta della persona assicurata.		In caso di riduzione temporanea del salario per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o paternità o per motivi simili, il salario assicurato rimane invariato fintantoché perdura l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore di lavoro o il diritto legale al congedo di maternità o di paternità. Il salario assicurato viene tuttavia ridotto su richiesta della persona assicurata.	Precisazione: È stata recepita la nuova norma di legge secondo la LPP art. 8 cpv. 3.
10.6	Mantenimento dell'assicurazione del precedente salario	10.6	Mantenimento dell'assicurazione del precedente salario	
1.	Le persone assicurate il cui salario annuo dopo il compimento del 58° anno di età viene al massimo dimezzato possono richiedere che la previdenza sia mantenuta al massimo per il precedente salario assicurato, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. L'accordo tra il datore di lavoro e la persona assicurata deve essere trasmesso alla fondazione a partire dal momento in cui viene ridotto il salario annuo.	1.	Le persone assicurate il cui salario annuo dopo il compimento del 58° anno di età viene al massimo dimezzato possono richiedere per iscritto, al momento della riduzione , che la previdenza sia mantenuta al massimo per il precedente salario annuo assicurato , al più tardi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. L'accordo tra il datore di lavoro e la persona assicurata deve essere trasmesso alla fondazione a partire dal momento in cui viene ridotto il salario annuo.	Precisazione: La norma di legge LPP art. 33a menziona il salario annuo come salario determinante.
2.	Il datore di lavoro e la persona assicurata partecipano al finanziamento dei contributi sul salario assicurato ridotto conformemente al piano previdenziale. I contributi del datore di lavoro e del lavoratore sulla differenza tra il salario assicurato ridotto e il salario precedente sono a carico della persona assicurata.	2.	Il datore di lavoro e la persona assicurata partecipano al finanziamento dei contributi sul salario annuo assicurato ridotto conformemente al piano previdenziale. I contributi del datore di lavoro e del lavoratore sulla differenza tra il salario annuo assicurato ridotto e il salario annuo precedente sono a carico della persona assicurata e vengono fatturati al datore di lavoro.	Precisazione: La norma di legge LPP art. 33a menziona il salario annuo come salario determinante.
3.	invariato	3.	invariato	
4.	Un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 18.3 non è possibile se il rapporto assicurativo continua a sussistere con il precedente salario. Qualora, in seguito a una variazione del grado di occupazione, il salario annuo scenda al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale, si procederà a un'uscita oppure a un pensionamento al raggiungimento dell'età corrispondente.	4.	Un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 18.3 non è possibile se il rapporto assicurativo continua a sussistere con il precedente salario annuo . Qualora, in seguito a una variazione del grado di occupazione, il salario annuo scenda al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale, si procederà a un'uscita oppure a un pensionamento al raggiungimento dell'età corrispondente.	Precisazione: La norma di legge LPP art. 33a menziona il salario annuo come salario determinante.
10.7	Mantenimento dell'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età	10.7	Mantenimento dell'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età	
1.	Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può mantenere l'assicurazione. La persona assicurata può richiedere alla fondazione il mantenimento dell'assicurazione entro 30 giorni dall'uscita.	1.	Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può mantenere l'assicurazione. La persona assicurata può richiedere alla fondazione il mantenimento dell'assicurazione entro 30 giorni dall'uscita. L'assicurazione può però essere mantenuta solo se il precedente datore di lavoro continua a essere affiliato alla fondazione.	Precisazione: Se l'ex datore di lavoro scioglie il contratto di affiliazione con la fondazione, ciò comporta anche automaticamente lo scioglimento del contratto di affiliazione per il mantenimento dell'assicurazione.
2.-4.	invariato	2.-4.	invariato	
5.	L'assicurazione termina - con la disdetta scritta dell'assicurazione da parte della persona assicurata con effetto alla fine del mese successivo; - se la persona assicurata è in ritardo con i pagamenti dei contributi e non adempie a tale obbligo, alla fine del mese dell'ultimo pagamento dei contributi; - quando due terzi dell' avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituto di previdenza; - quando la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunta.	5.	L'assicurazione termina - con la disdetta scritta dell'assicurazione da parte della persona assicurata con effetto alla fine del mese successivo; - con la disdetta da parte della fondazione se la persona assicurata è in ritardo con i pagamenti dei contributi e non adempie a tale obbligo. In tal caso il rapporto assicurativo termina alla fine del mese dell'ultimo pagamento dei contributi; - quando due terzi dell' avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituto di previdenza; - quando la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunta; - quando il (precedente) datore di lavoro scioglie il contratto di affiliazione con la fondazione.	Precisazione
6.	invariato	6.	invariato	

Art. 12	Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione	Art. 12	Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione	
1.-2.	invariato	1.-2.	invariato	
3.	Il datore di lavoro detrae i contributi della persona assicurata dal salario ed entro 30 giorni dalla fatturazione mensile da parte della fondazione li bonifica alla fondazione insieme ai contributi del datore di lavoro.	3.	Il datore di lavoro detrae i contributi della persona assicurata dal salario. I contributi del lavoratore e del datore di lavoro vengono fatturati mensilmente al datore di lavoro. La fattura è messa a disposizione del datore di lavoro nel portale per aziende. I contributi devono essere accreditati alla fondazione entro 30 giorni dalla fatturazione. ed entro 30 giorni dalla fatturazione mensile da parte della fondazione li bonifica alla fondazione insieme ai contributi del datore di lavoro	Precisazioni: - I contributi del lavoratore e del datore di lavoro sono menzionati esplicitamente. - La fattura è ora caricata sul portale per aziende, dove è disponibile per il download in formato pdf.
4.	invariato	4.	invariato	
5.	In caso di infortunio, malattia, maternità o servizio militare, i contributi continuano a essere riscossi mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario. Restano salve le disposizione in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).	5.	In caso di infortunio, malattia, maternità o paternità o servizio militare, i contributi continuano a essere riscossi mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario. Restano salve le disposizioni in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).	Precisazione: È stata recepita la nuova norma di legge ai sensi della LPP art. 8 cpv. 3.
Art. 13	Ammontare dei contributi	Art. 13	Ammontare dei contributi	
13.1	Calcolo dei contributi	13.1	Calcolo dei contributi	
1.	I contributi della persona assicurata e del datore di lavoro alla previdenza per la vecchiaia sono stabiliti in funzione dell'età LPP della persona assicurata e in percentuale del salario assicurato. L'ammontare dei contributi è stabilito nel piano previdenziale.	1.	I contributi della persona assicurata e del datore di lavoro alla previdenza per la vecchiaia sono stabiliti in funzione dell'età LPP della persona assicurata e in percentuale del salario assicurato. L'ammontare dei contributi per la previdenza di rischio e per la vecchiaia è stabilito nel piano previdenziale.	Precisazione: Rimando al piano previdenziale per l'ammontare dei contributi per la previdenza di rischio e per la vecchiaia.
2.-4.	invariato	2.-4.	invariato	
Art. 16	Equilibrio finanziario Gleichgewicht	Art. 16	Equilibrio finanziario Gleichgewicht	
		16.3	Finanziamento successivo nella cassa di previdenza Beneficiari di rendita	
			Nella cassa di previdenza Beneficiari di rendita, il grado di copertura viene mantenuto entro un determinato intervallo definito dal consiglio di fondazione. Se il grado di copertura scende sotto il valore minimo definito, scatta automaticamente un finanziamento successivo. L'obbligo di finanziamento successivo delle singole casse di previdenza che mantengono beneficiari di rendita nel portafoglio della cassa di previdenza Beneficiari di rendita è determinato proporzionalmente agli impegni dei rispettivi beneficiari di rendita. L'importo da trasferire alla cassa di previdenza Beneficiari di rendita è imputato alla cassa di previdenza degli assicurati attivi. Se il grado di copertura nella cassa di previdenza Beneficiari di rendita supera l'intervallo di cui sopra, scatta automaticamente un rimborso alle casse di previdenza degli assicurati attivi. Il rimborso è determinato proporzionalmente agli impegni dei beneficiari di rendita, analogamente al finanziamento successivo.	Nuovo: Per le casse di previdenza che mantengono i beneficiari di rendita nella cassa di previdenza Beneficiari di rendita (tutte tranne le casse di previdenza Comunitas e Service Public), il finanziamento tra le casse di previdenza con assicurati attivi e la cassa di previdenza Beneficiari di rendita è ora disciplinato nel regolamento di previdenza.
Art. 19	Prestazioni d'invalidità	Art. 19	Prestazioni d'invalidità	
19.2	Rendita d'invalidità	19.2	Rendita d'invalidità	
1.-3.	invariato	1.-3.	invariato	
4.	Il diritto alla rendita d'invalidità decade:	4.	Il diritto alla rendita d'invalidità decade alla fine del mese:	Precisazione
	a) con il venir meno dell'incapacità di guadagno; restano salve le disposizioni ai sensi dell'art. 26a LPP;		a) con il venir meno dell'incapacità di guadagno; restano salve le disposizioni ai sensi dell'art. 26a LPP;	
	b) al decesso della persona assicurata;		b) al decesso della persona assicurata;	
	c) quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ordinaria. In tal caso la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 18.5 Questa corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP adeguata all'andamento dei prezzi.		c) quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ordinaria. In tal caso la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 18.5 Questa corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP adeguata all'andamento dei prezzi.	

19.4	Esonero dall'obbligo di contribuzione in caso di incapacità lavorativa	19.4	Esonero dall'obbligo di contribuzione in caso di incapacità lavorativa	
1.	L'obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro cessa al termine del periodo d'attesa definito nel piano di previdenza per la durata di un'incapacità lavorativa certificata per malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L'entità dell'esonero dall'obbligo di contribuzione dipende, fino al momento del verificarsi dell'incapacità di guadagno (art. 19.1 punto 1), dal grado di incapacità lavorativa attestata da un medico e dal salario annuo assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita la capacità lavorativa, se l'incapacità lavorativa è inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Se la persona assicurata diventa nuovamente inabile al lavoro per la stessa causa o dopo un'interruzione di oltre tre mesi, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'incapacità lavorativa con una nuova notifica dell'incapacità lavorativa. Per tutta la durata di fruizione dell'indennità di maternità non sussiste alcun diritto a un esonero dall'obbligo di contribuzione.	1.	L'obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro cessa al termine del periodo d'attesa definito nel piano di previdenza per la durata di un'incapacità lavorativa certificata per malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L'entità dell'esonero dall'obbligo di contribuzione dipende, fino al momento del verificarsi dell'incapacità di guadagno (art. 19.1 punto 1), dal grado di incapacità lavorativa attestata da un medico e dal salario annuo assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita la capacità lavorativa, se l'incapacità lavorativa è inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Se la persona assicurata diventa nuovamente inabile al lavoro per la stessa causa o dopo un'interruzione di oltre tre mesi, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'incapacità lavorativa con una nuova notifica dell'incapacità lavorativa. Il nuovo esonero dal pagamento dei contributi decorre dal termine del nuovo periodo d'attesa definito nel piano di previdenza. Per tutta la durata di fruizione dell'indennità di maternità non sussiste alcun diritto a un esonero dall'obbligo di contribuzione.	Precisazione
2.-5.	invariato	2.-5.	invariato	
6.	Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere per iscritto la notifica dell'incapacità lavorativa di una persona assicurata al più tardi 30 giorni dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa. Laddove la notifica avvenga più di 180 giorni dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa, l'esonero dal pagamento dei contributi avverrà al massimo fino al 1° gennaio dell'anno precedente al ricevimento della notifica. Se la notifica avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.	6.	Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere per iscritto la notifica dell'incapacità lavorativa di una persona assicurata al più tardi 30 giorni dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa. Laddove la notifica avvenga più di 180 giorni dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa, l'esonero dal pagamento dei contributi avverrà al massimo fino al 1° gennaio dell'anno precedente al ricevimento della notifica. Se la notifica avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.	Modifica: I passaggi di testo cancellati sono stati integrati nell'art. 3.1 cpv. 2.
7.	invariato	7.	invariato	
Art. 20	Prestazioni per i superstiti	Art. 20	Prestazioni per i superstiti	
20.4	Rendita per il convivente superstite	20.4	Rendita per il convivente superstite	
1.-2.	invariato	1.-2.	invariato	
3.	La notifica della convivenza deve essere firmata sia dalla persona assicurata sia dal convivente (formulario della fondazione). Le firme devono essere autenticate. La firma della persona assicurata e del partner registrato può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto).	3.	La convivenza deve essere notificata quando entrambi i partner sono in vita e prima del diritto a una rendita di vecchiaia. Il formulario di notifica della fondazione deve essere firmato sia dalla persona assicurata che dal convivente. La notifica della convivenza (formulario della fondazione) Le firme devono essere autenticate. La firma della persona assicurata e del partner registrato può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto). Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.	Modifica: La procedura viene semplificata. Previs rinuncia ora all'autenticazione delle firme. Le nuove formalità vigenti per la notifica sono specificate nel formulario «Notifica di convivenza».
4.	La notifica deve avvenire quando entrambi i partner sono in vita e prima del diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.	4.	La notifica deve avvenire quando entrambi i partner sono in vita e prima del diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.	Modifica: Questo articolo è stato soppresso e integrato nell'art. 20.4 cpv. 3.
5.	La rendita per il convivente superstite viene meno con il decesso del convivente superstite o se questi si risposa, contrae una nuova unione domestica registrata o inizia una nuova convivenza.	6. 4.	La rendita per il convivente superstite viene meno con il decesso del convivente superstite o se questi si risposa, contrae una nuova unione domestica registrata o inizia una nuova convivenza.	
20.6	Capitale in caso di decesso	20.6	Capitale in caso di decesso	
1.-4.	invariato	1.-4.	invariato	
5.	La notifica della persona sostenuta in misura significativa di cui al punto 3 e la comunicazione sulla modifica dell'ordine di cui al punto 4 deve essere trasmessa quando la persona assicurata si trova in vita e sul formulario della fondazione. La firma deve essere autenticata. La firma della persona assicurata può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto).	5.	La notifica della persona sostenuta in misura significativa di cui al punto 3 e la comunicazione sulla modifica dell'ordine di cui al punto 4 deve essere trasmessa quando la persona assicurata si trova in vita e sul formulario della fondazione. La firma deve essere autenticata. La firma della persona assicurata può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto).	Modifica: La procedura viene semplificata. Previs rinuncia ora all'autenticazione delle firme. Le nuove formalità vigenti per la notifica sono specificate nel formulario "Dichiarazione sulla modifica dell'ordine dei beneficiari in caso di decesso" e "Notifica della persona che essa sostiene in misura significativa".
6.	invariato	6.	invariato	

Art. 23	Pagamento	Art. 23	Pagamento	
23.1	Esigibilità	23.1	Esigibilità	
1.	Le liquidazioni in capitale sono esigibili 30 giorni dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari per la giustificazione del diritto alle prestazioni presso la fondazione.	1.	Le liquidazioni in capitale sono esigibili 30 giorni dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari per la giustificazione del diritto alle prestazioni presso la fondazione.	
2.	La corresponsione delle prestazioni pensionistiche avviene a cadenza mensile, tra il 5 e il 10 del mese. Restano salve le disposizioni dell'art. 22.3 punto 4. Se il diritto alla rendita non sorge il primo del mese, viene corrisposta una rendita parziale. La rendita viene corrisposta fino alla fine del mese in cui decade il diritto alla fruizione ai sensi del presente regolamento.	2.	La corresponsione delle prestazioni pensionistiche avviene a cadenza mensile, tra il 5 e il 10 del mese. Restano salve le disposizioni dell'art. 22.3 punto 4. Se il diritto alla rendita non sorge il primo del mese, viene corrisposta una rendita parziale. La rendita viene corrisposta fino alla fine del mese in cui decade il diritto alla fruizione ai sensi del presente regolamento.	
3.	La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla fondazione.	3.	La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla fondazione.	
		4.	Nel caso di una notifica d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento secondo l'art. 40 LPP e l'art. 24bis LFLP, il pagamento in contanti del capitale esigibile o della prestazione d'uscita esigibile avviene al più presto 30 giorni dopo averne informato l'ufficio specializzato. Questa disposizione si applica anche per la costituzione in pegno e il prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'art. 27 del presente regolamento.	Nuovo: Questo articolo viene inserito sulla base di una disposizione regolamentare.
23.2	Interesse di mora	23.2	Interesse di mora	
1.	Nei pagamenti di rendita si deve pagare un interesse di mora a partire dal giorno dell'inoltro dell'esecuzione o dell'azione giudiziaria. Questo corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.	1.	Nei pagamenti di rendita si deve pagare un interesse di mora a partire dal giorno dell'inoltro dell'esecuzione o dell'azione giudiziaria. Questo corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.	
2.	Allo scadere del termine indicato nell'art. 23.1 punto 1, sulle liquidazioni in capitale si deve applicare un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP.	2.	Allo scadere del termine indicato nell'art. 23.1 punto 1, sulle liquidazioni in capitale si deve applicare un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP.	
3.	Se la fondazione non bonifica la prestazione d'uscita esigibile entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie per il bonifico, si applicherà l'interesse di mora ai sensi dell'art. 7 OLP.	3.	Se la fondazione non bonifica la prestazione d'uscita esigibile entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie per il bonifico, si applicherà l'interesse di mora ai sensi dell'art. 7 OLP.	
		4.	È chiesta la restituzione con interessi delle prestazioni percepite indebitamente. Gli interessi corrispondono al tasso d'interesse minimo LPP. Se la prestazione di cui è chiesta la restituzione non viene pagata entro un termine di 30 giorni, si applicherà un interesse di mora con decorrenza dal momento della richiesta di restituzione. Questo corrisponde all'interesse di mora secondo l'OLP art. 7.	Nuovo: Viene inserito questo articolo. Le richieste di restituzione delle prestazioni percepite indebitamente comportano spesso un onere elevato a carico di Previs.
Art. 27	Proprietà d'abitazioni	Art. 27	Proprietà d'abitazioni	
27.1	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	27.1	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	
1.	Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma comunque al massimo fino a tre anni prima del pensionamento, la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d'abitazioni da utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7. e se l'assicurazione è durata due anni, non potrà più essere rivendicato un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.	1.	Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma comunque al massimo fino a tre anni prima del pensionamento raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria , la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d'abitazioni da utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7 e se l'assicurazione è durata due anni, non potrà più essere rivendicato un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.	Precisazione
2.-12.	invariato	2.-12.	invariato	
13.	L'importo percepito o realizzato può altrimenti essere rimborsato in ogni momento, ma al più tardi entro la nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia della persona assicurata, fino al verificarsi di un caso di prestazione o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.	13.	L'importo percepito o realizzato può altrimenti essere rimborsato in ogni momento, ma al più tardi entro la nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia della persona assicurata, fino al verificarsi di un caso di prestazione o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo per un rimborso è di CHF 10'000. Se il prelievo anticipato esigibile è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una soluzione unica.	Modifica: L'art. 27.1 cpv. 15 sull'importo minimo per un rimborso è stato integrato in questo articolo.
14.	invariato	14.	invariato	
15.	L'importo minimo per un rimborso è di CHF 10 000. Se il prelievo anticipato esigibile è inferiore all'importo minimo, il rimborso può essere effettuato in una soluzione unica.	15.	L'importo minimo per un rimborso è di CHF 10 000. Se il prelievo anticipato esigibile è inferiore all'importo minimo, il rimborso può essere effettuato in una soluzione unica.	Modifica: Questo articolo è stato integrato nell'art. 27.1 cpv. 13.
16.	Valgono inoltre le disposizioni di legge concernenti la promozione della proprietà d'abitazioni.	16-15.	Valgono inoltre le disposizioni di legge concernenti la promozione della proprietà d'abitazioni.	
17.	La cancellazione della restrizione del diritto d'alienazione nel registro fondiario viene ordinata dalla fondazione se - nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia regolamentari; - la persona assicurata muore; - avviene il pagamento in contanti della prestazione d'uscita; - il prelievo anticipato è stato restituito alla fondazione o versato temporaneamente su un conto di libero passaggio presso un'istituzione di libero passaggio.	17. 16.	La cancellazione della restrizione del diritto d'alienazione nel registro fondiario viene ordinata dalla fondazione se - nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia regolamentari; - la persona assicurata muore; - avviene il pagamento in contanti della prestazione d'uscita; - il prelievo anticipato è stato restituito alla fondazione o versato temporaneamente su un conto di libero passaggio presso un'istituzione di libero passaggio.	

Art. 35	Disposizioni transitorie	Art. 35	Disposizioni transitorie	
1.	invariato	1.	invariato	
2.	Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 2021 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2022.	2.	Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 2022 4 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2023 2 .	Modifica
3.	I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 2021 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).	3.	I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 2022 4 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).	Modifica
4.	Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2022.	4.	Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2023 2 .	Modifica
Art. 36	Modifica del regolamento, entrata in vigore	Art. 36	Modifica del regolamento, entrata in vigore	
1.-2.	invariato	1.-2.	invariato	
3.	Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta del 16 giugno 2021 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.	3.	Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta dell'11 marzo 2022 del 16 giugno 2024 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 2 .	Modifica

Allegato 1 al regolamento di previdenza 2022	Allegato 1 al regolamento di previdenza 20232	Modifica
---	---	----------

Età al momento del pensionamento	Aliquota di conversione	L'Aliquota di conversione
58	4,52%	
59	4,66%	
60	4,80%	
61	4,94%	
62	5,08%	
63	5,22%	
64	5,36%	
65	5,50%	
66	5,64%	
67	5,78%	
68	5,92%	
69	6,06%	
70	6,20%	

Esempi di applicazione della precedente tabella:	Esempi di applicazione della precedente tabella:	
--	--	--

Il signor A. (nato il 25.04.1959) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e mezzo. L'aliquota di conversione viene calcolata nel modo seguente:	Il signor A. (nato il 25.04.1959) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e mezzo 5 mesi . L'aliquota di conversione viene calcolata nel modo seguente:	Precisazione
--	---	--------------

64 anni: 5,36 63 anni: -5,22 Differenza: 0,14 / 12 mesi * 5 mesi = 0,058 Aliquota di conversione 63,5: 5,22 + 0,058 = 5,278%	64 anni: 5,36 63 anni: -5,22 Differenza: 0,14 / 12 mesi * 5 mesi = 0,058 Aliquota di conversione 63, 5 anni e 5 mesi : 5,22 + 0,058 = 5,278%	Precisazione
---	---	--------------